

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-1422 del 11/03/2025
Oggetto	DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015. SOCIETÀ ORGANICA SRL - MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUA N.3977/2024 DEL 17/07/2024, PER L'UTILIZZO AGRONOMICO DEI FANGHI DI DEPURAZIONE PRODOTTI DAGLI IMPIANTI DELLE SOCIETÀ CAVIRO EXTRA SPA - CANTINE BRUSA SPA - OLEIFICIO ZUCCHI SPA - AZOVE SOC. AGR. COOP, PER L'INSERIMENTO DELL'UTILIZZO AGRONOMICO DEI FANGHI PRODOTTI DALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI RIVELLINO DELLA SOCIETÀ ASA SPA, COMUNE DI LIVORNO, NEI TERRENI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 GENNAIO 1992, N. 99 .
Proposta	n. PDET-AMB-2025-1466 del 10/03/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno undici MARZO 2025 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015. **SOCIETÀ ORGANICA SRL - MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUA N.3977/2024 DEL 17/07/2024**, PER L'UTILIZZO AGRONOMICO DEI FANGHI DI DEPURAZIONE PRODOTTI DAGLI IMPIANTI DELLE SOCIETÀ CAVIRO EXTRA SPA - CANTINE BRUSA SPA - OLEIFICIO ZUCCHI SPA - AZOVE SOC. AGR. COOP, PER **L'INSERIMENTO DELL'UTILIZZO AGRONOMICO DEI FANGHI PRODOTTI DALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI RIVELLINO DELLA SOCIETÀ ASA SPA – COMUNE DI LIVORNO, NEI TERRENI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 GENNAIO 1992, N. 99 .**

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore

CONSIDERATO che la **Società Organica srl (P. IVA 02132480381)**, avente sede legale in comune di **Ferrara, Via Renato Hirsch n.14**, risulta in possesso dell'AUA adottata con DET – AMB n.3977/2024 del 17/07/2024, per l'esercizio dell'attività di utilizzo agronomico nei terreni della provincia di Ravenna dei fanghi di depurazione prodotti dai seguenti impianti:

Società Caviro Extra Spa, sito in Comune di Faenza, via Convertite n. 8

Società Cantine Brusa Spa sito in Comune di Dozza (BO), Loc. Toscanella, via Emilia n.100;

Società Oleificio Zucchi spa, sito in Comune di Cremona, via Acquaviva 12;

Azove Soc. agr. Coop, sito in Comune di Cittadella (PD), via del Macello n. 9,

e provenienti dall'Impianto di stoccaggio di Melandri Emanuele, sito in comune di Ravenna – Loc. Sant'Alberto, via Forello n. 15, nei terreni della provincia di Ravenna (ai sensi dell'art. 9 del DLgs. n. 99/92, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione all'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione **prodotti dall'impianto della Società Caviro Extra Spa, sito in Comune di Faenza, via Convertite n. 8 e provenienti**

dall'Impianto di stoccaggio di Melandri Emanuele, sito in comune di Ravenna – Loc. Sant'Alberto, via Forello n. 15, nei terreni della provincia di Ravenna, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 -di competenza ARPAE SAC;

- autorizzazione all'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione **prodotti dall'impianto della Società Cantine Brusa Spa, sito in Comune di Dozza (BO), Loc. Toscanella, via Emilia n.100 e provenienti dall'Impianto di stoccaggio di Melandri Emanuele, sito in comune di Ravenna – Loc. Sant'Alberto, via Forello n. 15, nei terreni della provincia di Ravenna, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 - di competenza ARPAE SAC;**
- autorizzazione all'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione **prodotti dall'impianto della Società Oleificio Zucchi spa, sito in Comune di Cremona, via Acquaviva 12 e provenienti dall'Impianto di stoccaggio di Melandri Emanuele, sito in comune di Ravenna – Loc. Sant'Alberto, via Forello n. 15, nei terreni della provincia di Ravenna, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 - di competenza ARPAE SAC;**
- autorizzazione all'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione **prodotti dall'impianto della Azove Soc. agr. Coop, sito in Comune di Cittadella (PD), via del Macello n. 9 e provenienti dall'Impianto di stoccaggio di Melandri Emanuele, sito in comune di Ravenna – Loc. Sant'Alberto, via Forello n. 15, nei terreni della provincia di Ravenna, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 - di competenza ARPAE SAC;**

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico (SUAP) del Comune di Ravenna n data 03/10/2024 e acquisita da questa ARPAE SAC di Ravenna con PG 179382/2024 del 04/10/2024 (Pratica Sinadoc 34503/2024), dalla **Società Organica srl (P. IVA 02132480381), di modifica sostanziale dell'AUA n. 3977/2024 del 17/07/2024, relativamente all'inserimento di:**

- autorizzazione all'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione **prodotti dall'impianto di depurazione di Rivellino, sito in comune di Livorno (LI), gestito dalla Società ASA SPA, e provenienti dall'Impianto di stoccaggio di Melandri Emanuele, sito in comune di Ravenna – Loc. Sant'Alberto, via Forello n. 15, nei terreni della provincia di Ravenna, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 - di competenza ARPAE SAC;**

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di

Tutela delle acque dall'inquinamento:

- Ü *D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale" - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- Ü *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione agli scarichi di acque reflue in acque superficiali e ai Comuni relativamente all'autorizzazione degli scarichi di acque reflue domestiche e delle acque reflue nelle reti fognarie;
- Ü *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- Ü *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- Ü *DGR n. 286/2005* concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- Ü *DGR 1860/2006* recante "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286 del 14/02/2005".

Utilizzazione agronomica dei fanghi da depurazione

- Ü Legge 130/2018 di conversione del D.L. 109/2018, art. 41;
- Ü Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 recante norme concernenti la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, in applicazione della Direttiva CEE 86/278 del Consiglio del 12 giugno 1986;

- Ü Legge Regionale 30 maggio 1997, n. 15 "Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34";
- Ü Delibera della Giunta Regionale n. 2773 del 30/12/2004 " *Primi indirizzi alle Province per la gestione e l'autorizzazione all'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura*";
- Ü Delibera della Giunta Regionale n. 285 del 14/02/2005 " *Rettifica alla Deliberazione della Giunta Regionale 30/12/2004 n.2773 "Primi indirizzi alle Province per la gestione e l'autorizzazione all'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura"*;
- Ü Delibera della Giunta Regionale n. 1801 del 07/11/2005 " *Integrazione delle disposizioni in materia di gestione dei fanghi di depurazione in agricoltura*";
- Ü Deliberazione G.R. Emilia-Romagna 23 aprile 2007, n. 550 " *Programma di approfondimento delle caratteristiche di qualità dei fanghi di depurazione utilizzati in agricoltura*" (Toluene e Idrocarburi pesanti);
- Ü Delibera della Giunta Regionale n. 297 del 14/02/2009 " *Adeguamenti e misure semplificative delle disposizioni in materia di gestione dei fanghi di depurazione in agricoltura*";
- Ü Delibera della Giunta Regionale n. 326 del 14/02/2019 " *Disposizioni Urgenti in materia di utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione*"

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE n. 34503/2024, emerge che:

- La Società, svolge attività di consulenza in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento di aria, acqua e suolo; consulenza in materia di gestione dei rifiuti;
- **in data 03/10/2024** la Società Organica srl ha presentato al SUAP del Comune di Ravenna istanza di modifica sostanziale, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, dell'AUA n. **3977/2024 del 17/07/2024**, acquisita con PG 179382/2024 del 04/10/2024;
- **la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale è relativa all'inserimento dell'utilizzo agronomico dei fanghi prodotti dall'impianto di depurazione di Rivellino, sito in comune di Livorno (LI), gestito dalla Società ASA SPA, e provenienti dall'impianto di stoccaggio di Melandri Emanuele, sito in comune di Ravenna – Loc. Sant'Alberto, via Forello n. 15 ;**
- **vista la dichiarazione di messa in disponibilità alla Società Organica srl da parte della ditta Melandri Emanuele, in qualità di titolare dell'autorizzazione di cui sopra, dei lotti di stoccaggio identificati con le lettere A-C-H-I-L-Z, per i fanghi di cui alla presente autorizzazione.**

PRECISATO comunque che:

- la localizzazione del fango di un produttore in un lotto specifico, e anche la relativa quantità, non sono fisse per sempre, ma soggette a variazione da un anno all'altro, e sono possibili variazioni anche nello stesso anno, per cui la dichiarazione presentata rispecchia la situazione alla data della firma. La ditta Organica propone di volta in volta, in sede di presentazione delle future notifiche di utilizzo agronomico previste dalla normativa di settore, di inserire la dichiarazione aggiornata di disponibilità lotti e tipologia fango, relativa alla data della stessa notifica;
- come previsto dall'art. 4, comma 1) del DPR n. 59/2013, è stata esperita da ARPAE SAC di Ravenna la verifica di correttezza formale della domanda che risultava completa ai fini dell'avvio del procedimento, e contestualmente non sussisteva la necessità di richiedere alla Società interessata documentazione integrativa, come comunicato con nota PG 1189920/2024 del 21/10/2024;
- con nota PG 189967/2024 del 21/10/2024, questa ARPAE SAC ha chiesto al Servizio Territoriale – Distretto di Ravenna una relazione tecnica relativa all'istanza di cui all'oggetto;

- con nota PG 229575/2024 del 18/12/2024, questa ARPAE SAC ha trasmesso al SUAP la nota PG 229273/2024 del 18/12/2024 relativa alla relazione tecnica con richiesta di integrazioni del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna;
- con nota PG 12802/2025 del 22/01/2025 il SUAP ha trasmesso a questa ARPAE SAC la documentazione integrativa richiesta, presentata dalla Ditta in data 18/01/2025
- con nota PG 25679/2025 del 10/02/2025, questa ARPAE SAC ha trasmesso al SUAP la nota PG 25632/2025 del 10/02/2025 di richiesta di ulteriore documentazione integrativa del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, ai fini della conclusione del procedimento;
- con nota PG 37020/2025 del 26/02/2025 il SUAP ha trasmesso a questa ARPAE SAC la ulteriore documentazione integrativa richiesta, presentata dalla Ditta in data 214/02/2025
- con nota PG. 38187/2025 del 27/02/2025 è stato acquisito il parere favorevole con prescrizioni del Servizio territoriale ARPAE di Ravenna, per utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione **prodotti dall'impianto di depurazione di Rivellino, sito in comune di Livorno (LI), gestito dalla Società ASA SPA, e provenienti dall'impianto di stoccaggio di Melandri Emanuele, nei terreni della provincia di Ravenna;**

VISTA l'Autorizzazione **DET-AMB- 2023- 6563 del 14/12/2023** rilasciata da ARPAE SAC RAVENNA alla Ditta Melandri Emanuele relativa a **"attività di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi, costituiti da fanghi di depurazione da destinare ad uso agronomico nell'insediamento sito in Comune di Ravenna, località Sant'Alberto, via Forello n. 15"**;

Preso atto:

- che l'attività autorizzata con atto DET-AMB- **2023- 6563 del 14/12/2023** richiamato sopra riguarda la messa in riserva "R13" di cui all'allegato C, parte IV del DLGS 152/2006, finalizzata all'utilizzo agronomico, ai sensi dell'art. 9 del Dlgs 99/1992, dei fanghi di cui ai codici EER 02 02 04 – EER 02 03 05 - EER 02 07 05 e EER 19 08 05, per un quantitativo massimo istantaneo pari a 9.000 tonnellate;
- che il deposito in R13 dei fanghi di cui l'azienda Organica srl disporrà per l'utilizzo economico e relativi adempimenti riguardo alla presa in carico e relativa cessione per il recupero in agricoltura sono oneri in capo alla ditta Melandri Emanuele;
- della **dichiarazione di messa in disponibilità alla Società Organica srl da parte della ditta Melandri Emanuele**, in qualità di titolare dell'autorizzazione di cui sopra, **dei lotti di stoccaggio identificati con le lettere A-C-H-I-L-Z per i fanghi di cui alla presente autorizzazione.**

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifiche antimafia di cui al DLgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere alla modifica sostanziale dell'AUA adottata **con DET – AMB n. 3977/2024 del 17/07/2024**, nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione **prodotti dagli impianti delle Società Caviro Extra Spa, Cantine Brusa Spa, Oleificio Zucchi spa, Azove Soc. agr. Coop, ASA SPA – depuratore di Rivellino (Livorno), e provenienti dall'impianto di stoccaggio di Melandri Emanuele, nei terreni della provincia di Ravenna**, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. 2022-30 del 08/03/2022 relativa al conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al Dott. Ermanno Errani;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 4) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Paola Ricci, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna ;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. **LA MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUA**, ai sensi del DPR n. 59/2013, **adottata con DET – AMB n. 3977/2024 del 17/07/2024**, a favore della **Società Organica srl (P. IVA 02132480381)**, **avente sede legale in comune di Ferrara, Via Renato Hirsch n.14**, per l'esercizio dell'attività di **utilizzo agronomico nei terreni della provincia di Ravenna dei fanghi di depurazione prodotti dagli impianti delle seguenti Società**:
 - **Società Caviro Extra Spa, sito in Comune di Faenza, via Convertite n. 8,**
 - **Società Cantine Brusa Spa sito in Comune di Dozza (BO), Loc. Toscanella, via Emilia n.100,**
 - **Società Oleificio Zucchi spa, sito in Comune di Cremona, via Acquaviva 12**
 - **Azove Soc. agr. Coop, sito in Comune di Cittadella (PD), via del Macello n. 9,**
 - **Società ASA SPA - impianto di depurazione di Rivellino – sito in comune di Livorno;**
e provenienti dall'Impianto di stoccaggio di Melandri Emanuele, sito in comune di Ravenna – Loc. Sant'Alberto, via Forello n. 15, nei terreni della provincia di Ravenna (ai sensi dell'art. 9 del DLgs. n. 99/92), fatti salvi i diritti di terzi;
2. **DI DARE ATTO** che **la presente AUA sostituisce la precedente AUA adottata con DET – AMB n. 3977/2024 del 17/07/2024**, sopra richiamata.

In particolare la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione all'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione **prodotti dall'impianto della Società Caviro Extra Spa, sito in Comune di Faenza, via Convertite n. 8 e provenienti dall'Impianto di stoccaggio di Melandri Emanuele, sito in comune di Ravenna – Loc. Sant'Alberto, via Forello n. 15, nei terreni della provincia di Ravenna, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 -di competenza ARPAE SAC – (Titolo invariato).**
- autorizzazione all'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione **prodotti dall'impianto della Società Cantine Brusa Spa, sito in Comune di Dozza (BO), Loc. Toscanella, via Emilia n.100 e provenienti dall'Impianto di stoccaggio di Melandri Emanuele, sito in comune di Ravenna – Loc. Sant'Alberto, via Forello n. 15, nei terreni della provincia di Ravenna, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 - di competenza ARPAE SAC - (Titolo invariato).**
- autorizzazione all'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione **prodotti dall'impianto della Società Oleificio Zucchi spa, sito in Comune di Cremona, via Acquaviva 12 e provenienti dall'Impianto di stoccaggio di Melandri Emanuele, sito in comune di Ravenna – Loc. Sant'Alberto, via Forello n. 15, nei terreni della provincia di Ravenna, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 - di competenza ARPAE SAC;**
- autorizzazione all'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione **prodotti dall'impianto della Azove Soc. agr. Coop, sito in Comune di Cittadella (PD), via del Macello n. 9 e provenienti dall'Impianto di stoccaggio di Melandri Emanuele, sito in comune di Ravenna – Loc. Sant'Alberto, via Forello n. 15, nei terreni della provincia di Ravenna, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 - di competenza ARPAE SAC;**

- autorizzazione all'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione **prodotti dall'impianto di Rivellino, sito in comune di Livorno (LI), gestito dalla Società ASA SPA e provenienti dall'impianto di stoccaggio di Melandri Emanuele, sito in comune di Ravenna – Loc. Sant'Alberto, via Forello n. 15, nei terreni della provincia di Ravenna, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99** - di competenza ARPAE SAC

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Società deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

- a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
 - **L'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione in terreni della provincia di Ravenna, **prodotti dall'impianto della Società Caviro Extra Spa, sito in Comune di Faenza, via Convertite n. 8 e provenienti dall'impianto di stoccaggio di Melandri Emanuele, sito in comune di Ravenna – Loc. Sant'Alberto, via Forello n. 15.**
 - **L'Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione in terreni della provincia di Ravenna, **prodotti dall'impianto della Società Cantine Brusa Spa, sito in Comune di Dozza (BO), Loc. Toscanella, via Emilia n.100 e provenienti dall'impianto di stoccaggio di Melandri Emanuele, sito in comune di Ravenna – Loc. Sant'Alberto, via Forello n. 15.**
 - **L'Allegato C)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione in terreni della provincia di Ravenna, **prodotti dall'impianto della Società Oleificio Zucchi spa, sito in Comune di Cremona, via Acquaviva 12 e provenienti dall'impianto di stoccaggio di Melandri Emanuele, sito in comune di Ravenna – Loc. Sant'Alberto, via Forello n. 15,**
 - **L'Allegato D)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione in terreni della provincia di Ravenna, **prodotti dall'impianto della Azove Soc. agr. Coop, sito in Comune di Cittadella (PD), via del Macello n. 9 e provenienti dall'impianto di stoccaggio di Melandri Emanuele, sito in comune di Ravenna – Loc. Sant'Alberto, via Forello n. 15,**
 - **L'Allegato E)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione in terreni della provincia di Ravenna, **prodotti dall'impianto di Rivellino, sito in comune di Livorno (LI), gestito dalla Società ASA SPA e provenienti dall'impianto di stoccaggio di Melandri Emanuele, sito in comune di Ravenna – Loc. Sant'Alberto, via Forello n. 15,**

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

4. Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.
5. **Qualsiasi variazione dei piani di distribuzione agronomica costituisce modifica non sostanziale da comunicare ai sensi dell'art. 6 comma 1) del DPR n. 59/2013 ad ARPAE - SAC di Ravenna, per le valutazioni e l'eventuale aggiornamento della presente AUA.**
6. **Nel caso in cui, successivamente all'adozione del presente atto, venissero attuate variazioni che comportino la modifica dell'autorizzazione DET-AMB-2023-6563 del 14/12/2023, rilasciata da questa ARPAE SAC alla ditta MELANDRI EMANUELE relativa all'attività di stoccaggio dei fanghi, tali da modificare il contenuto del presente atto, dovrà essere inoltrata preventivamente a questa ARPAE SAC formale domanda come previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013.**
7. La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

8. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del d.P.R. 59/2013;
9. di dare atto che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
10. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
11. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
12. di TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP del Comune di Ravenna ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.
13. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale ARPAE di Ravenna, per il seguito di competenza;

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae
- ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Ermanno Errani

ALLEGATO A)

UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEI FANGHI DI DEPURAZIONE PROVENIENTI DALL'IMPIANTO DELLA SOCIETÀ CAVIRO EXTRA SPA, SITO IN COMUNE DI FAENZA, VIA CONVERTITE N. 8 E PROVENIENTI DALL'IMPIANTO DI STOCCAGGIO DI MELANDRI EMANUELE, SITO IN COMUNE DI RAVENNA – LOC. SANT'ALBERTO, VIA FORELLO N. 15.

CONDIZIONI

1. La **Caviro Extra Spa** è un'azienda agroalimentare la cui attività è oggetto dell'autorizzazione integrata ambientale n. DET-AMB-2019-5292 del 15/11/2019 e s.m.i.. La ditta si occupa di distillazione, stoccaggio alcool, produzione di tartrato di calcio, lavorazione della feccia, produzione di mosto concentrato rettificato e mosto concentrato tradizionale (MCR, MCT), lavorazione di vinacce, produzione vinaccioli e buccette essiccate.
2. L'impianto di depurazione aziendale raccoglie i reflui provenienti dagli impianti dello stabilimento, tutte le acque chiare dei piazzali e reflui esterni qualificati come rifiuti speciali non pericolosi rientranti nella lista positiva di cui alla tabella 1, Deliberazione Giunta Regionale n. 1801/2005. L'attività di trattamento e recupero dei rifiuti speciali non pericolosi (R3) è autorizzata all'interno dell'AIA sopra citata.
3. Il processo di depurazione consta di una fase di digestione anaerobica, che raccoglie le borlande di feccia, le borlande di vino e i reflui da ditte esterne, e una fase aerobica al quale confluiscono i reflui da MCR, i reflui da rigenerazione di resine trattamento acque, acque chiare da fognature interne e ricircolo del chiaro dal bacino di ispessimento. Lo stadio ossidativo è costituito da denitrificazione, ossidazione e nitrificazione, post-denitrificazione e aerazione finale. E' presente inoltre un impianto di desolfatazione delle acque reflue provenienti dalla rigenerazione dei mosti.
4. I fanghi di supero provenienti dalla sezioni ossidativa, con codice EER 190812 vengono destinati alla combustione mentre i fanghi anaerobici destinati all'utilizzo agronomico sono fanghi biologici disidratati aventi codice **EER 020705**
5. Il fango, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.Lgs n. 99/92 e punto 4.6 della DGR 1801/20505, risulta essere:
 1. sottoposto a trattamento di stabilizzazione mediante digestione anaerobica con un abbattimento minimo delle sostanze sospese volatili compreso nell'intervallo 35 - 45 %;
 2. idoneo a produrre effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno;
 3. privo di sostanze tossiche e nocive e/o persistenti e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale.
2. i mezzi impiegati per il trasporto e la distribuzione dei fanghi sono costituiti da carri spandiletame a distribuzione laterale o posteriore, il servizio verrà svolto da imprese agromeccaniche del territorio, opportunamente incaricate.
3. i Piani di Distribuzione dei Fanghi vengono aggiornati con cadenza annuale e mantenuti agli atti di ARPAE SAC di Ravenna ;

PRESCRIZIONI

- A) **va presentata ogni anno la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della disponibilità dell'impianto di stoccaggio di Melandri Emanuele per l'anno corrente, in cui deve essere specificata l'indicazione dei lotti contenenti i fanghi della Società Caviro Extra Spa e la quantità stimata di fango da destinare allo stoccaggio.**
- B) l'utilizzo dei fanghi potrà avvenire su aree agricole ubicate in provincia di Ravenna, secondo i tempi e con le colture previste, nell'ambito dei gruppi colturali indicati dai piani di distribuzione presentati, e agli atti di ARPAE SAC di Ravenna, redatti nel rispetto di quanto disposto dal par. IX della Direttiva Regionale;
- C) qualora in prossimità dello spandimento siano disponibili risultati analitici sui fanghi che indichino valori della sostanza secca e dell'azoto totale superiori ai valori massimi rilevati durante la

- caratterizzazione preventiva, si dovrà provvedere all'adeguamento dei relativi piani di distribuzione;
- D) qualsiasi variazione del piano di distribuzione agronomica sopracitato, dovrà essere comunicata tempestivamente ad ARPAE SAC di Ravenna per le valutazioni e le eventuali modifiche della presente autorizzazione;
- E) nel caso in cui un agricoltore, non titolare dell'autorizzazione, non rispetti il piano colturale concordato con il soggetto autorizzato e adotti colture a minor capacità di asportazione dell'azoto distribuito con i fanghi. è fatto obbligo, qualora tecnicamente possibile, introdurre nell'anno in corso una coltura successiva a quella principale e adeguata ad asportare l'azoto residuo. Qualora la coltura secondaria non possa essere asportata, perché coltura non richiesta dal mercato locale, si ammette che possa essere interrata. Ne consegue che occorre considerare l'azoto rilasciato successivamente, sino al divieto temporaneo di fertilizzazione nell'anno successivo.
- F) la quantità massima di fango utilizzabile dovrà rispettare i limiti indicati dall'allegato 5 della Delibera di Giunta Regionale 2773/04;
- G) L'utilizzo dei fanghi, dovrà avvenire per lotti funzionali secondo l'articolazione dell'impianto di stoccaggio.
- H) l'area di stoccaggio dei fanghi deve essere fisicamente distinguibile e riconoscibile da altre eventuali aree di stoccaggio e trattamento rifiuti. In ogni lotto funzionale dovrà essere apposto un cartello non rimovibile riportante il codice del lotto
- I) il periodo massimo di permanenza dei fanghi negli stoccaggi non potrà superare 12 mesi;
- J) Indipendentemente dalle soluzioni tecniche adottate e dalle caratteristiche fisiche dei fanghi da distribuire, in particolare stato fisico e contenuto in elementi fertilizzanti per unità di peso o di volume, il sistema di applicazione prescelto deve essere in grado di distribuire il materiale fertilizzante con efficiente uniformità e regolarità, al fine di assicurare che il calcolo degli apporti nutritivi sia attendibile su tutto il terreno interessato a ricevere i fanghi.
- K) dopo lo spandimento del fango la coltura prevista nel piano di distribuzione può essere sostituita con un'altra dello stesso gruppo colturale per quanto riguarda la dose massima di azoto (100/200/300), ad esempio mais con sorgo, oppure con una coltura appartenente ad un gruppo con dose massima di azoto superiore, ad esempio medica con sorgo (Tab. 2 dell'All. 5 della DGR 2773/2004 e successiva rettifica);
- L) i quantitativi di fanghi applicabili su e/o nei terreni devono rispettare le limitazioni qualitative e quantitative previste dal paragrafo VI, comma 2, lettere a, b, c e d, della Direttiva Regionale;
- M) è fatto obbligo, **almeno 10 giorni prima dell'inizio delle operazioni di applicazione dei fanghi sul suolo, notificare ad ARPAE - SAC di Ravenna e Servizio Territoriale competente ed al Comune territorialmente competente**, l'inizio delle operazioni di spandimento, con i dati e gli elementi informativi prescritti dal D.Lgs. 99/92, art. 9 e dal par. XV della Direttiva Regionale, **ivi compreso il certificato analitico relativo al fango stoccato accompagnato dal verbale di campionamento indicante la data di esecuzione, gli estremi dell'operatore, le quantità misurate/stimate del fango stoccato.**
- N) è fatto obbligo di presentare ogni anno, e comunque in concomitanza con la presentazione della prima notifica di spandimento, **l'atto di messa in disponibilità dello stoccaggio**, come previsto dal par.XII della Direttiva regionale, e la dichiarazione che i fanghi stoccati hanno le caratteristiche di cui all'art.3 comma 1 D. Lgs. 99/1992, firmata dal responsabile tecnico del sito di stoccaggio di Melandri Emanuele;
- O) la notifica di avvio delle operazioni di spandimento va effettuata solo con piano di distribuzione aggiornato e approvato da questa ARPAE SAC di Ravenna. In fase di notifica non sono ammesse modifiche al piano di distribuzione che non siano state preventivamente esaminate dagli uffici competenti, ad eccezione della quantità di fango tal quale;
- P) l'ambito di validità della notifica suddetta è fissata nel periodo massimo di 6 (sei) mesi. Successivamente alla stessa, e comunque **con almeno due giorni lavorativi di anticipo rispetto all'inizio delle operazioni di utilizzo**, il titolare dell'autorizzazione **deve dare comunicazione scritta, tramite PEC**, ad ARPAE SAC di Ravenna e al Servizio Territoriale competente utilizzando il modello allegato al presente atto (Allegato C);
- Q) è vietato l'accumulo dei fanghi su terreno agricolo, salvo che non rientri strettamente nelle operazioni connesse alla fase di applicazione degli stessi al terreno. In ogni caso tale accumulo non può superare le 48 ore, comunque entro le successive 24 ore si deve provvedere all'interramento dei

fanghi; eventuali ritardi dovuti a eventi meteorologici straordinari, accertati dai competenti uffici, dovranno essere tempestivamente comunicati ad ARPAE Servizio Territoriale competente;

- R) al fine di soddisfare le esigenze analitiche del terreno e dei fanghi di cui agli artt. 10 e 11 del D.Lgs. n. 99/92, come indicato dal paragrafo XVI della Direttiva Regionale e tenendo in particolare considerazione quanto previsto dalla determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n. 11046 del 29/07/2005, sono ammessi unicamente certificazioni analitiche e rapporti di prova prodotti da laboratori pubblici e da laboratori privati accreditati (SINAL) come definiti dai punti 2, 3 del par. XVI della Direttiva Regionale, i quali devono prodursi a questa Amministrazione in originale od in copia conforme all'originale stesso;
- S) l'utilizzatore dei fanghi è tenuto ad istituire un Registro di Utilizzazione, secondo il modello riportato in appendice 1 alla Direttiva Regionale, con pagine numerate progressivamente e timbrate da ARPAE SAC di Ravenna, sul quale dovranno essere riportate le informazioni e i dati prescritti dall'art. 15 del D.Lgs. n. 99/92 e dal par. XIX della Direttiva Regionale. I registri, unitamente ai certificati delle analisi e alle schede di accompagnamento, dovranno essere conservati per un periodo non inferiore a 6 (sei) anni dall'ultima annotazione;
- T) al fine di predisporre la relazione informativa annuale, concernente l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (cfr art. 6 comma 5 del D.Lgs 99/92), da trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il titolare dell'autorizzazione deve inviare ad ARPAE - SAC di Ravenna , **entro la fine di aprile di ogni anno**, la "Tabella di raccolta dati", Allegato 1 alla DGR 1812/2020, compilata e trasmessa nel formato .xlsx e i file.pdf contenenti i certificati analitici dei fanghi e dei terreni che sono stati analizzati nell'anno solare di riferimento;
- U) Sono fatti salvi ulteriori eventuali prescrizioni, condizioni, divieti, da accertarsi a cura dell'utilizzatore, imposti dal Comune territorialmente competente, nel cui ambito insistano i terreni destinati al riutilizzo;
- V) l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi di depurazione deve avvenire nel rispetto dei seguenti **divieti di utilizzo e prescrizioni d'uso sulle coltivazioni agricole, già previsti dalla Direttiva Regionale**:
- è vietato utilizzare fanghi di depurazione sui terreni con colture orticole e frutticole i cui prodotti sono normalmente a contatto con il terreno e consumati crudi, sui pascoli e sui prati stabili. La distribuzione dei fanghi su medica e graminacee foraggiere deve avvenire entro sei settimane dall'inizio della raccolta (par. IX);
 - è ammesso esclusivamente l'impiego di fanghi palabili provenienti da impianti di depurazione di industrie agroalimentari su terreni destinati a colture orticole da industria e su terreni con colture da frutto non a contatto con il terreno (par. IX);
 - è vietato applicare sul suolo fanghi di depurazione nei casi indicati nel paragrafo VIII della Direttiva regionale, fatto salvo quanto previsto dall'Allegato 1, punto 1, alla Deliberazione G.R. Emilia - Romagna 07/11/2005, n. 1801;
 - è vietato l'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione dal 1 novembre a fine febbraio ai sensi del par. IV, comma 1, della Direttiva Regionale;
 - è vietato l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione qualora - al momento del loro impiego - superino i valori limite per le concentrazioni presenti di metalli pesanti e per gli altri parametri fissati nell'Allegato 4, tabelle A e B (nei casi previsti), alla Direttiva Regionale;
 - è vietato l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione qualora la concentrazione di uno o più metalli pesanti nel suolo superi, in dotazione o a motivo dell'impiego dei fanghi, i valori limite fissati nell'Allegato 3 alla Direttiva Regionale;
 - è vietato l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione nelle zone di rispetto dei punti di captazione delle acque destinate al consumo umano ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 236/88;
 - le operazioni connesse all'utilizzo agronomico dei fanghi sono soggette alla rigorosa osservanza delle prescrizioni concernenti NORME TECNICHE GENERALI SULL'USO DEI FANGHI di cui al par. VII della Deliberazione G.R. Emilia Romagna 2773/04 concernenti le fasi: di raccolta dei fanghi, di trasporto nel sito di utilizzazione e di applicazione al terreno;
 - Per quanto non espressamente richiamato dal presente atto, si applicano le disposizioni di cui alla D.G.R. Emilia - Romagna n. 2773/04 e s.m.i. ed al Decreto Legislativo n. 99/92, relativamente ai vincoli e modalità da rispettare.

ALLEGATO B)

UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEI FANGHI DI DEPURAZIONE PRODOTTI DALL'IMPIANTO DELLA SOCIETÀ CANTINE BRUSA SPA SITO IN COMUNE DI DOZZA (BO), LOC. TOSCANELLA, VIA EMILIA N.100 E PROVENIENTI DALLO STOCCAGGIO MELANDRI E SITO IN COMUNE DI RAVENNA – LOC. SANT'ALBERTO, VIA FORELLO N. 15

CONDIZIONI

1. La ditta **Cantine Brusa Spa** svolge attività di tipo agro industriale autorizzata con AUA n. DET-AMB-2022-3493 del 08/07/2022 (rilasciata da ARPAE – AACM) con produzione di ingredienti alimentari per il settore vinicolo e food&beverage, costituita principalmente dalla lavorazione di mosti d'uva da vino e da tavola trasformati in mosti/succhi concentrati e concentrati rettificati destinati all'industria alimentare per un volume quantitativo di circa 1.200.000 ettolitri l'anno.
2. Dalla lavorazione hanno origine le seguenti correnti, che confluiscono nelle acque da depurare:
 - acque di lavaggio cantina, derivanti dalla pulizia di vasche e serbatoi, caratterizzate dalla presenza di prodotti vinosi (fondami);
 - acque di rigenerazione delle resine dei filtri con i quali vengono trattati i mosti passati alla deionizzazione, caratterizzate da sali ottenuti dal lavaggio con soda caustica, acido cloridrico e acido solforico;
 - acque dal processo di desolforazione con calce.
3. L'impianto di depurazione aziendale tratta unicamente le acque reflue dello stabilimento e ha potenzialità di circa **60.000 AE**. Esso è costituito dalle seguenti sezioni:
 - vasca di raccolta e sollevamento
 - vasca di ossidazione a fanghi attivi con nitrificazione e denitrificazione, da 6.773 m3.
 - sedimentazione
 - flottazione
 - disidratazione fanghi di supero.
4. Il fango prodotto è di tipo biologico, ottenuto per centrifugazione con centrifuga orizzontale ed è palabile (residuo secco 20% circa). La stabilizzazione del fango, ottenuta con l'invecchiamento in vasca per oltre 30 giorni, consente di ridurre le sostanze organiche biodegradabili presenti nel fango biologico, che sono putrescibili e quindi di evitare o limitare lo sviluppo di cattivi odori.
5. La Ditta è tenuta ad effettuare i controlli analitici ogni 6 mesi come previsto per gli impianti di depurazione di potenzialità <100.000AE, dunque i piani di distribuzione andranno aggiornati con la media degli esiti analitici eseguiti nell'arco dell'ultimo anno solare.
6. Il fango, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.Lgs n. 99/92 e punto 4.6 della DGR 1801/20505, risulta essere:
 - sottoposto a trattamento di stabilizzazione mediante digestione anaerobica con un abbattimento minimo delle sostanze sospese volatili compreso nell'intervallo 35 - 45 %; ;
 - idoneo a produrre effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno;
 - privo di sostanze tossiche e nocive e/o persistenti e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale.
7. i mezzi impiegati per il trasporto e la distribuzione dei fanghi sono costituiti da carri spandiletame a distribuzione laterale o posteriore, il servizio verrà svolto da imprese agromeccaniche del territorio, opportunamente incaricate.
8. i Piani di Distribuzione dei Fanghi verranno aggiornati con cadenza annuale e mantenuti agli atti di ARPAE SAC di Ravenna ;

PRESCRIZIONI

- A) **va presentata ogni anno la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della disponibilità dell'impianto di stoccaggio di Melandri Emanuele per l'anno corrente, in cui deve essere specificata l'indicazione dei lotti contenenti i fanghi della Società Cantine Brusa spa e la quantità stimata di fango da destinare allo stoccaggio.**
- B) l'utilizzo dei fanghi potrà avvenire su aree agricole ubicate in provincia di Ravenna, secondo i tempi e con le colture previste, nell'ambito dei gruppi colturali indicati dai piani di distribuzione presentati, e agli atti di ARPAE SAC di Ravenna, redatti nel rispetto di quanto disposto dal par. IX della Direttiva Regionale;
- C) qualora in prossimità dello spandimento siano disponibili risultati analitici sui fanghi che indichino valori della sostanza secca e dell'azoto totale superiori ai valori massimi rilevati durante la caratterizzazione preventiva, si dovrà provvedere all'adeguamento dei relativi piani di distribuzione;
- D) qualsiasi variazione del piano di distribuzione agronomica sopracitato, dovrà essere comunicata tempestivamente ad ARPAE SAC di Ravenna per le valutazioni e le eventuali modifiche della presente autorizzazione;
- E) nel caso in cui un agricoltore, non titolare dell'autorizzazione, non rispetti il piano colturale concordato con il soggetto autorizzato e adotti colture a minor capacità di asportazione dell'azoto distribuito con i fanghi. è fatto obbligo, qualora tecnicamente possibile, introdurre nell'anno in corso una coltura successiva a quella principale e adeguata ad asportare l'azoto residuo. Qualora la coltura secondaria non possa essere asportata, perché coltura non richiesta dal mercato locale, si ammette che possa essere interrata. Ne consegue che occorre considerare l'azoto rilasciato successivamente, sino al divieto temporaneo di fertilizzazione nell'anno successivo.
- F) la quantità massima di fango utilizzabile dovrà rispettare i limiti indicati dall'allegato 5 della Delibera di Giunta Regionale 2773/04;
- G) L'utilizzo dei fanghi, dovrà avvenire per lotti funzionali secondo l'articolazione dell'impianto di stoccaggio.
- H) l'area di stoccaggio dei fanghi deve essere fisicamente distinguibile e riconoscibile da altre eventuali aree di stoccaggio e trattamento rifiuti. In ogni lotto funzionale dovrà essere apposto un cartello non rimovibile riportante il codice del lotto
- I) il periodo massimo di permanenza dei fanghi negli stoccaggi non potrà superare 12 mesi;
- J) Indipendentemente dalle soluzioni tecniche adottate e dalle caratteristiche fisiche dei fanghi da distribuire, in particolare stato fisico e contenuto in elementi fertilizzanti per unità di peso o di volume, il sistema di applicazione prescelto deve essere in grado di distribuire il materiale fertilizzante con efficiente uniformità e regolarità, al fine di assicurare che il calcolo degli apporti nutritivi sia attendibile su tutto il terreno interessato a ricevere i fanghi.
- K) dopo lo spandimento del fango la coltura prevista nel piano di distribuzione può essere sostituita con un'altra dello stesso gruppo colturale per quanto riguarda la dose massima di azoto (100/200/300), ad esempio mais con sorgo, oppure con una coltura appartenente ad un gruppo con dose massima di azoto superiore, ad esempio medica con sorgo (Tab. 2 dell'All. 5 della DGR 2773/2004 e successiva rettifica);
- L) i quantitativi di fanghi applicabili su e/o nei terreni devono rispettare le limitazioni qualitative e quantitative previste dal paragrafo VI, comma 2, lettere a, b, c e d, della Direttiva Regionale;
- M) **è fatto obbligo, almeno 10 giorni prima dell'inizio delle operazioni di applicazione dei fanghi sul suolo, notificare ad ARPAE - SAC di Ravenna e Servizio Territoriale competente ed al Comune territorialmente competente, l'inizio delle operazioni di spandimento, con i dati e gli elementi informativi prescritti dal D.Lgs. 99/92, art. 9 e dal par. XV della Direttiva Regionale, ivi compreso il certificato analitico relativo al fango stoccato accompagnato dal verbale di campionamento indicante la data di esecuzione, gli estremi dell'operatore, le quantità misurate/stimate del fango stoccato.**
- N) è fatto obbligo di presentare ogni anno, e comunque in concomitanza con la presentazione della

prima notifica di spandimento, **l'atto di messa in disponibilità dello stoccaggio**, come previsto dal par.XII della Direttiva regionale, e la dichiarazione che i fanghi stoccati hanno le caratteristiche di cui all'art.3 comma 1 D. Lgs. 99/1992, firmata dal responsabile tecnico del sito di stoccaggio di Melandri Emanuele;

- O) la notifica di avvio delle operazioni di spandimento va effettuata solo con piano di distribuzione aggiornato e approvato da questa ARPAE SAC di Ravenna. In fase di notifica non sono ammesse modifiche al piano di distribuzione che non siano state preventivamente esaminate dagli uffici competenti, ad eccezione della quantità di fango tal quale;
- P) l'ambito di validità della notifica suddetta è fissata nel periodo massimo di 6 (sei) mesi. Successivamente alla stessa, e comunque **con almeno due giorni lavorativi di anticipo rispetto all'inizio delle operazioni di utilizzo**, il titolare dell'autorizzazione **deve dare comunicazione scritta, tramite PEC**, ad ARPAE SAC di Ravenna e al Servizio Territoriale competente utilizzando il modello allegato al presente atto (Allegato C);
- Q) è vietato l'accumulo dei fanghi su terreno agricolo, salvo che non rientri strettamente nelle operazioni connesse alla fase di applicazione degli stessi al terreno. In ogni caso tale accumulo non può superare le 48 ore, comunque entro le successive 24 ore si deve provvedere all'interramento dei fanghi; eventuali ritardi dovuti a eventi meteorologici straordinari, accertati dai competenti uffici, dovranno essere tempestivamente comunicati ad ARPAE Servizio Territoriale competente;
- R) al fine di soddisfare le esigenze analitiche del terreno e dei fanghi di cui agli artt. 10 e 11 del D.Lgs. n. 99/92, come indicato dal paragrafo XVI della Direttiva Regionale e tenendo in particolare considerazione quanto previsto dalla determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n. 11046 del 29/07/2005, sono ammessi unicamente certificazioni analitiche e rapporti di prova prodotti da laboratori pubblici e da laboratori privati accreditati (SINAL) come definiti dai punti 2, 3 del par. XVI della Direttiva Regionale, i quali devono prodursi a questa Amministrazione in originale od in copia conforme all'originale stesso;
- S) l'utilizzatore dei fanghi è tenuto ad istituire un Registro di Utilizzazione, secondo il modello riportato in appendice 1 alla Direttiva Regionale, con pagine numerate progressivamente e timbrate da ARPAE SAC di Ravenna, sul quale dovranno essere riportate le informazioni e i dati prescritti dall'art. 15 del D.Lgs. n. 99/92 e dal par. XIX della Direttiva Regionale. I registri, unitamente ai certificati delle analisi e alle schede di accompagnamento, dovranno essere conservati per un periodo non inferiore a 6 (sei) anni dall'ultima annotazione;
- T) al fine di predisporre la relazione informativa annuale, concernente l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (cfr art. 6 comma 5 del D.Lgs 99/92), da trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il titolare dell'autorizzazione deve inviare ad ARPAE - SAC di Ravenna , **entro la fine di aprile di ogni anno**, la "Tabella di raccolta dati",Allegato 1 alla DGR 1812/2020, compilata e trasmessa nel formato .xlsx e i file.pdf contenenti i certificati analitici dei fanghi e dei terreni che sono stati analizzati nell'anno solare di riferimento;
- U) Sono fatti salvi ulteriori eventuali prescrizioni, condizioni, divieti, da accertarsi a cura dell'utilizzatore, imposti dal Comune territorialmente competente, nel cui ambito insistano i terreni destinati al riutilizzo;
- V) l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi di depurazione deve avvenire nel rispetto dei seguenti **divieti di utilizzo e prescrizioni d'uso sulle coltivazioni agricole, già previsti dalla Direttiva Regionale**:
 - è vietato utilizzare fanghi di depurazione sui terreni con colture orticole e frutticole i cui prodotti sono normalmente a contatto con il terreno e consumati crudi, sui pascoli e sui prati stabili. La distribuzione dei fanghi su medica e graminacee foraggere deve avvenire entro sei settimane dall'inizio della raccolta (par. IX);
 - è ammesso esclusivamente l'impiego di fanghi palabili provenienti da impianti di depurazione di industrie agroalimentari su terreni destinati a colture orticole da industria e su terreni con colture da frutto non a contatto con il terreno (par. IX);
 - è vietato applicare sul suolo fanghi di depurazione nei casi indicati nel paragrafo VIII della Direttiva regionale, fatto salvo quanto previsto dall'Allegato 1, punto 1, alla Deliberazione G.R. Emilia - Romagna 07/11/2005, n. 1801;
 - è vietato l'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione dal 1 novembre a fine febbraio ai sensi

del par. IV, comma 1, della Direttiva Regionale;

- è vietato l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione qualora - al momento del loro impiego - superino i valori limite per le concentrazioni presenti di metalli pesanti e per gli altri parametri fissati nell'Allegato 4, tabelle A e B (nei casi previsti), alla Direttiva Regionale;
- è vietato l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione qualora la concentrazione di uno o più metalli pesanti nel suolo superi, in dotazione o a motivo dell'impiego dei fanghi, i valori limite fissati nell'Allegato 3 alla Direttiva Regionale;
- è vietato l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione nelle zone di rispetto dei punti di captazione delle acque destinate al consumo umano ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 236/88;
- le operazioni connesse all'utilizzo agronomico dei fanghi sono soggette alla rigorosa osservanza delle prescrizioni concernenti NORME TECNICHE GENERALI SULL'USO DEI FANGHI di cui al par. VII della Deliberazione G.R. Emilia Romagna 2773/04 concernenti le fasi: di raccolta dei fanghi, di trasporto nel sito di utilizzazione e di applicazione al terreno;
- Per quanto non espressamente richiamato dal presente atto, si applicano le disposizioni di cui alla D.G.R. Emilia - Romagna n. 2773/04 e s.m.i. ed al Decreto Legislativo n. 99/92, relativamente ai vincoli e modalità da rispettare.

ALLEGATO C)

UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEI FANGHI DI DEPURAZIONE PRODOTTI DALL'IMPIANTO DELLA SOCIETÀ OLEIFICIO ZUCCHI SPA, SITO IN COMUNE DI CREMONA, VIA ACQUAVIVA 12 E PROVENIENTI DALLO STOCCAGGIO MELANDRI E SITO IN COMUNE DI RAVENNA – LOC. SANT'ALBERTO, VIA FORELLO N. 15

- a) L'azienda **oleificio Zucchi Spa** è un'installazione IPPC, autorizzata dalla Provincia di Cremona con con **AIA n.442 del 14/07/2021**, con sede a Cremona, via Acquaviva 12, con attività di produzione di olio vegetale raffinato a partire da diversi tipi di olio grezzo;
- b) è dotata di impianto di trattamento acque acide e nere con capacità di depurazione di circa **6.000 A.E.** I fanghi di supero sono classificati come rifiuti non pericolosi **CER 020305**.
- c) I fanghi centrifugati vengono raccolti temporaneamente in un apposito bacino in cemento, coperto e chiuso su tre lati, in attesa dello smaltimento.
- d) La quantità media annua dei fanghi ispessiti in deposito preliminare prima dello stoccaggio e destinati in agricoltura nell'anno 2021 è stata pari a circa **1.800 tonnellate**.
- e) sono stati presentati i rapporti di prova relativi alla caratterizzazione risalenti al 2022 e l'ultimo controllo con profilo analitico completo (da effettuarsi ogni 6 mesi) datato febbraio 2024 e sono risultati conformi.
- f) Trattandosi di stabilimento situato al di fuori del territorio provinciale è stata inoltre presentata la relazione tecnica con relativa documentazione, come previsto da **DGR 2773/04, All. 6, par. 2**.
- g) I Piani di distribuzione, le analisi dei terreni interessati e i consensi allo spandimento risultano essere in linea con quanto previsto dalla DGR n. 2773/04 e s.m.i.
- h) i Piani di Distribuzione dei Fanghi verranno aggiornati con cadenza annuale e mantenuti agli atti di ARPAE SAC di Ravenna ;

PRESCRIZIONI

1. **va presentata ogni anno la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della disponibilità dell'impianto di stoccaggio di Melandri Emanuele per l'anno corrente, in cui deve essere specificata l'indicazione dei lotti contenenti i fanghi della Società Oleificio Zucchi Spa e la quantità stimata di fango da destinare allo stoccaggio.**
2. l'utilizzo dei fanghi potrà avvenire su aree agricole ubicate in provincia di Ravenna, secondo i tempi e con le colture previste, nell'ambito dei gruppi colturali indicati dai piani di distribuzione presentati, e agli atti di ARPAE SAC di Ravenna, redatti nel rispetto di quanto disposto dal par. IX della Direttiva Regionale;

3. qualora in prossimità dello spandimento siano disponibili risultati analitici sui fanghi che indichino valori della sostanza secca e dell'azoto totale superiori ai valori massimi rilevati durante la caratterizzazione preventiva, si dovrà provvedere all'adeguamento dei relativi piani di distribuzione;
4. qualsiasi variazione del piano di distribuzione agronomica sopracitato, dovrà essere comunicata tempestivamente ad ARPAE SAC di Ravenna per le valutazioni e le eventuali modifiche della presente autorizzazione;
5. nel caso in cui un agricoltore, non titolare dell'autorizzazione, non rispetti il piano colturale concordato con il soggetto autorizzato e adotti colture a minor capacità di asportazione dell'azoto distribuito con i fanghi. è fatto obbligo, qualora tecnicamente possibile, introdurre nell'anno in corso una coltura successiva a quella principale e adeguata ad asportare l'azoto residuo. Qualora la coltura secondaria non possa essere asportata, perché coltura non richiesta dal mercato locale, si ammette che possa essere interrata. Ne consegue che occorre considerare l'azoto rilasciato successivamente, sino al divieto temporaneo di fertilizzazione nell'anno successivo.
6. la quantità massima di fango utilizzabile dovrà rispettare i limiti indicati dall'allegato 5 della Delibera di Giunta Regionale 2773/04;
7. L'utilizzo dei fanghi, dovrà avvenire per lotti funzionali secondo l'articolazione dell'impianto di stoccaggio.
8. l'area di stoccaggio dei fanghi deve essere fisicamente distinguibile e riconoscibile da altre eventuali aree di stoccaggio e trattamento rifiuti. In ogni lotto funzionale dovrà essere apposto un cartello non rimovibile riportante il codice del lotto
9. il periodo massimo di permanenza dei fanghi negli stoccaggi non potrà superare 12 mesi;
10. Indipendentemente dalle soluzioni tecniche adottate e dalle caratteristiche fisiche dei fanghi da distribuire, in particolare stato fisico e contenuto in elementi fertilizzanti per unità di peso o di volume, il sistema di applicazione prescelto deve essere in grado di distribuire il materiale fertilizzante con efficiente uniformità e regolarità, al fine di assicurare che il calcolo degli apporti nutritivi sia attendibile su tutto il terreno interessato a ricevere i fanghi.
11. dopo lo spandimento del fango la coltura prevista nel piano di distribuzione può essere sostituita con un'altra dello stesso gruppo colturale per quanto riguarda la dose massima di azoto (100/200/300), ad esempio mais con sorgo, oppure con una coltura appartenente ad un gruppo con dose massima di azoto superiore, ad esempio medica con sorgo (Tab. 2 dell'All. 5 della DGR 2773/2004 e successiva rettifica);
12. i quantitativi di fanghi applicabili su e/o nei terreni devono rispettare le limitazioni qualitative e quantitative previste dal paragrafo VI, comma 2, lettere a, b, c e d, della Direttiva Regionale;
13. è fatto obbligo, **almeno 10 giorni prima dell'inizio delle operazioni di applicazione dei fanghi sul suolo, notificare ad ARPAE - SAC di Ravenna e Servizio Territoriale competente ed al Comune territorialmente competente**, l'inizio delle operazioni di spandimento, con i dati e gli elementi informativi prescritti dal D.Lgs. 99/92, art. 9 e dal par. XV della Direttiva Regionale, **ivi compreso il certificato analitico relativo al fango stoccato accompagnato dal verbale di campionamento indicante la data di esecuzione, gli estremi dell'operatore, le quantità misurate/stimate del fango stoccato.**
14. è fatto obbligo di presentare ogni anno, e comunque in concomitanza con la presentazione della prima notifica di spandimento, **l'atto di messa in disponibilità dello stoccaggio**, come previsto dal par.XII della Direttiva regionale, e la dichiarazione che i fanghi stoccati hanno le caratteristiche di cui all'art.3 comma 1 D. Lgs. 99/1992, firmata dal responsabile tecnico del sito di stoccaggio di Melandri Emanuele;
15. la notifica di avvio delle operazioni di spandimento va effettuata solo con piano di distribuzione aggiornato e approvato da questa ARPAE SAC di Ravenna. In fase di notifica non sono ammesse modifiche al piano di distribuzione che non siano state preventivamente esaminate dagli uffici competenti, ad eccezione della quantità di fango tal quale;
16. l'ambito di validità della notifica suddetta è fissata nel periodo massimo di 6 (sei) mesi. Successivamente alla stessa, ma comunque **con almeno due giorni lavorativi di anticipo rispetto all'inizio delle operazioni di utilizzo**, il titolare dell'autorizzazione **deve dare comunicazione scritta, tramite PEC**, ad ARPAE SAC di Ravenna e al Servizio Territoriale competente utilizzando il modello allegato al presente atto (Allegato C);
17. è vietato l'accumulo dei fanghi su terreno agricolo, salvo che non rientri strettamente nelle operazioni

connesse alla fase di applicazione degli stessi al terreno. In ogni caso tale accumulo non può superare le 48 ore, comunque entro le successive 24 ore si deve provvedere all'interramento dei fanghi; eventuali ritardi dovuti a eventi meteorologici straordinari, accertati dai competenti uffici, dovranno essere tempestivamente comunicati ad ARPAE Servizio Territoriale competente;

18. al fine di soddisfare le esigenze analitiche del terreno e dei fanghi di cui agli artt. 10 e 11 del D.Lgs. n. 99/92, come indicato dal paragrafo XVI della Direttiva Regionale e tenendo in particolare considerazione quanto previsto dalla determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n. 11046 del 29/07/2005, sono ammessi unicamente certificazioni analitiche e rapporti di prova prodotti da laboratori pubblici e da laboratori privati accreditati (SINAL) come definiti dai punti 2, 3 del par. XVI della Direttiva Regionale, i quali devono prodursi a questa Amministrazione in originale od in copia conforme all'originale stesso;
19. l'utilizzatore dei fanghi è tenuto ad istituire un Registro di Utilizzazione, secondo il modello riportato in appendice 1 alla Direttiva Regionale, con pagine numerate progressivamente e timbrate da ARPAE SAC di Ravenna, sul quale dovranno essere riportate le informazioni e i dati prescritti dall'art. 15 del D.Lgs. n. 99/92 e dal par. XIX della Direttiva Regionale. I registri, unitamente ai certificati delle analisi e alle schede di accompagnamento, dovranno essere conservati per un periodo non inferiore a 6 (sei) anni dall'ultima annotazione;
20. al fine di predisporre la relazione informativa annuale, concernente l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (cfr art. 6 comma 5 del D.Lgs 99/92), da trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il titolare dell'autorizzazione deve inviare ad ARPAE - SAC di Ravenna , **entro la fine di aprile di ogni anno**, la "Tabella di raccolta dati", Allegato 1 alla DGR 1812/2020, compilata e trasmessa nel formato .xlsx e i file.pdf contenenti i certificati analitici dei fanghi e dei terreni che sono stati analizzati nell'anno solare di riferimento;
21. Sono fatti salvi ulteriori eventuali prescrizioni, condizioni, divieti, da accertarsi a cura dell'utilizzatore, imposti dal Comune territorialmente competente, nel cui ambito insistano i terreni destinati al riutilizzo;
22. l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi di depurazione deve avvenire nel rispetto dei seguenti **divieti di utilizzo e prescrizioni d'uso sulle coltivazioni agricole, già previsti dalla Direttiva Regionale**:
 - è vietato utilizzare fanghi di depurazione sui terreni con colture orticole e frutticole i cui prodotti sono normalmente a contatto con il terreno e consumati crudi, sui pascoli e sui prati stabili. La distribuzione dei fanghi su medica e graminacee foraggiere deve avvenire entro sei settimane dall'inizio della raccolta (par. IX);
 - è ammesso esclusivamente l'impiego di fanghi palabili provenienti da impianti di depurazione di industrie agroalimentari su terreni destinati a colture orticole da industria e su terreni con colture da frutto non a contatto con il terreno (par. IX);
 - è vietato applicare sul suolo fanghi di depurazione nei casi indicati nel paragrafo VIII della Direttiva regionale, fatto salvo quanto previsto dall'Allegato 1, punto 1, alla Deliberazione G.R. Emilia - Romagna 07/11/2005, n. 1801;
 - è vietato l'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione dal 1 novembre a fine febbraio ai sensi del par. IV, comma 1, della Direttiva Regionale;
 - è vietato l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione qualora - al momento del loro impiego - superino i valori limite per le concentrazioni presenti di metalli pesanti e per gli altri parametri fissati nell'Allegato 4, tabelle A e B (nei casi previsti), alla Direttiva Regionale;
 - è vietato l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione qualora la concentrazione di uno o più metalli pesanti nel suolo superi, in dotazione o a motivo dell'impiego dei fanghi, i valori limite fissati nell'Allegato 3 alla Direttiva Regionale;
 - è vietato l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione nelle zone di rispetto dei punti di captazione delle acque destinate al consumo umano ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 236/88;
 - le operazioni connesse all'utilizzo agronomico dei fanghi sono soggette alla rigorosa osservanza delle prescrizioni concernenti NORME TECNICHE GENERALI SULL'USO DEI FANGHI di cui al par. VII della Deliberazione G.R. Emilia Romagna 2773/04 concernenti le fasi: di raccolta dei fanghi, di trasporto nel sito di utilizzazione e di applicazione al terreno;
 - Per quanto non espressamente richiamato dal presente atto, si applicano le disposizioni di cui alla D.G.R. Emilia - Romagna n. 2773/04 e s.m.i. ed al Decreto Legislativo n. 99/92,

relativamente ai vincoli e modalità da rispettare.

ALLEGATO D)

UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEI FANGHI DI DEPURAZIONE PRODOTTI DALL'IMPIANTO DELLA AZOVE SOC. AGR. COOP, SITO IN COMUNE DI CITTADELLA (PD), VIA DEL MACELLO N. 9 E PROVENIENTI DALLO STOCCAGGIO MELANDRI E SITO IN COMUNE DI RAVENNA – LOC. SANT'ALBERTO, VIA FORELLO N. 15

CONDIZIONI

1. La ditta **AZOVE SOC. AGR.** ha sede in Via Del Macello n.9 Cittadella (PD) e si occupa di lavorazione carni bovine.
2. Annesso al macello lavorazioni carni è installato un impianto di depurazione della capacità di **16.000 A.E.** che è autorizzato allo scarico delle acque reflue dalla Provincia di Padova con atto **n. 233-PAU-2019 del 12/04/2019.**
3. Il processo di depurazione è costituito dalle seguenti fasi:
 - Pretrattamento** (sollevamento iniziale, grigliatura fine, bilanciamento e sollevamento all'impianto di flottazione ad aria disciolta);
 - Trattamento biologico** a fanghi attivi con tecnologia SRB (reattori batch);
 - Trattamento dei fanghi** con disidratazione finale.
4. Il fango di depurazione è classificato come rifiuto non pericoloso **CER 020204.** La quantità di fanghi tal quale prodotta è stimata in circa **800 tonnellate.**
5. i rapporti di prova relativi alla caratterizzazione risalenti al 2022 e l'ultimo controllo con profilo analitico completo (da effettuarsi ogni 6 mesi) datato febbraio 2024, sono risultati conformi.
6. Essendo lo stabilimento situato al di fuori del territorio provinciale è stata inoltre presentata la relazione tecnica con relativa documentazione, come previsto da **DGR 2773/04, All. 6, par. 2.**
7. I Piani di distribuzione, le analisi dei terreni interessati e i consensi allo spandimento risultano essere in linea con quanto previsto dalla DGR n. 2773/04 e s.m.i.
8. i Piani di Distribuzione dei Fanghi verranno aggiornati con cadenza annuale e mantenuti agli atti di ARPAE SAC di Ravenna ;

PRESCRIZIONI

- a) **va presentata ogni anno la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della disponibilità dell'impianto di stoccaggio di Melandri Emanuele per l'anno corrente, in cui deve essere specificata l'indicazione dei lotti contenenti i fanghi della della AZOVE SOC. AGR. e la quantità stimata di fango da destinare allo stoccaggio.**
- b) l'utilizzo dei fanghi potrà avvenire su aree agricole ubicate in provincia di Ravenna, secondo i tempi e con le colture previste, nell'ambito dei gruppi colturali indicati dai piani di distribuzione presentati, e agli atti di ARPAE SAC di Ravenna, redatti nel rispetto di quanto disposto dal par. IX della Direttiva Regionale;
- c) qualora in prossimità dello spandimento siano disponibili risultati analitici sui fanghi che indichino valori della sostanza secca e dell'azoto totale superiori ai valori massimi rilevati durante la caratterizzazione preventiva, si dovrà provvedere all'adeguamento dei relativi piani di distribuzione;
- d) qualsiasi variazione del piano di distribuzione agronomica sopracitato, dovrà essere comunicata tempestivamente ad ARPAE SAC di Ravenna per le valutazioni e le eventuali modifiche della presente autorizzazione;
- e) nel caso in cui un agricoltore, non titolare dell'autorizzazione, non rispetti il piano colturale concordato con il soggetto autorizzato e adotti colture a minor capacità di asportazione dell'azoto distribuito con i fanghi. è fatto obbligo, qualora tecnicamente possibile, introdurre nell'anno in corso una coltura successiva a quella principale e adeguata ad asportare l'azoto residuo. Qualora la coltura secondaria non possa essere asportata, perché coltura non richiesta dal mercato locale, si ammette che possa essere interrata. Ne consegue che occorre considerare l'azoto rilasciato

successivamente, sino al divieto temporaneo di fertilizzazione nell'anno successivo.

- f) la quantità massima di fango utilizzabile dovrà rispettare i limiti indicati dall'allegato 5 della Delibera di Giunta Regionale 2773/04;
- g) L'utilizzo dei fanghi, dovrà avvenire per lotti funzionali secondo l'articolazione dell'impianto di stoccaggio.
- h) l'area di stoccaggio dei fanghi deve essere fisicamente distinguibile e riconoscibile da altre eventuali aree di stoccaggio e trattamento rifiuti. In ogni lotto funzionale dovrà essere apposto un cartello non rimovibile riportante il codice del lotto
- i) il periodo massimo di permanenza dei fanghi negli stoccaggi non potrà superare 12 mesi;
- j) Indipendentemente dalle soluzioni tecniche adottate e dalle caratteristiche fisiche dei fanghi da distribuire, in particolare stato fisico e contenuto in elementi fertilizzanti per unità di peso o di volume, il sistema di applicazione prescelto deve essere in grado di distribuire il materiale fertilizzante con efficiente uniformità e regolarità, al fine di assicurare che il calcolo degli apporti nutritivi sia attendibile su tutto il terreno interessato a ricevere i fanghi.
- k) dopo lo spandimento del fango la coltura prevista nel piano di distribuzione può essere sostituita con un'altra dello stesso gruppo colturale per quanto riguarda la dose massima di azoto (100/200/300), ad esempio mais con sorgo, oppure con una coltura appartenente ad un gruppo con dose massima di azoto superiore, ad esempio medica con sorgo (Tab. 2 dell'All. 5 della DGR 2773/2004 e successiva rettifica);
- l) i quantitativi di fanghi applicabili su e/o nei terreni devono rispettare le limitazioni qualitative e quantitative previste dal paragrafo VI, comma 2, lettere a, b, c e d, della Direttiva Regionale;
- m) è fatto obbligo, **almeno 10 giorni prima dell'inizio delle operazioni di applicazione dei fanghi sul suolo, notificare ad ARPAE - SAC di Ravenna e Servizio Territoriale competente ed al Comune territorialmente competente**, l'inizio delle operazioni di spandimento, con i dati e gli elementi informativi prescritti dal D.Lgs. 99/92, art. 9 e dal par. XV della Direttiva Regionale, **ivi compreso il certificato analitico relativo al fango stoccato accompagnato dal verbale di campionamento indicante la data di esecuzione, gli estremi dell'operatore, le quantità misurate/stimate del fango stoccato.**
- n) è fatto obbligo di presentare ogni anno, e comunque in concomitanza con la presentazione della prima notifica di spandimento, **l'atto di messa in disponibilità dello stoccaggio**, come previsto dal par.XII della Direttiva regionale, e la dichiarazione che i fanghi stoccati hanno le caratteristiche di cui all'art.3 comma 1 D. Lgs. 99/1992, firmata dal responsabile tecnico del sito di stoccaggio di Melandri Emanuele;
- o) la notifica di avvio delle operazioni di spandimento va effettuata solo con piano di distribuzione aggiornato e approvato da questa ARPAE SAC di Ravenna. In fase di notifica non sono ammesse modifiche al piano di distribuzione che non siano state preventivamente esaminate dagli uffici competenti, ad eccezione della quantità di fango tal quale;
- p) l'ambito di validità della notifica suddetta è fissata nel periodo massimo di 6 (sei) mesi. Successivamente alla stessa, ma comunque **con almeno due giorni lavorativi di anticipo rispetto all'inizio delle operazioni di utilizzo**, il titolare dell'autorizzazione **deve dare comunicazione scritta, tramite PEC**, ad ARPAE SAC di Ravenna e al Servizio Territoriale competente utilizzando il modello allegato al presente atto (Allegato F);
- q) è vietato l'accumulo dei fanghi su terreno agricolo, salvo che non rientri strettamente nelle operazioni connesse alla fase di applicazione degli stessi al terreno. In ogni caso tale accumulo non può superare le 48 ore, comunque entro le successive 24 ore si deve provvedere all'interramento dei fanghi; eventuali ritardi dovuti a eventi meteorologici straordinari, accertati dai competenti uffici, dovranno essere tempestivamente comunicati ad ARPAE Servizio Territoriale competente;
- r) al fine di soddisfare le esigenze analitiche del terreno e dei fanghi di cui agli artt. 10 e 11 del D.Lgs. n. 99/92, come indicato dal paragrafo XVI della Direttiva Regionale e tenendo in particolare considerazione quanto previsto dalla determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n. 11046 del 29/07/2005, sono ammessi unicamente certificazioni analitiche e rapporti di prova prodotti da laboratori pubblici e da laboratori privati accreditati (SINAL) come definiti dai punti 2, 3 del par. XVI della Direttiva Regionale, i quali devono prodursi a questa Amministrazione in originale od in copia conforme all'originale stesso;
- s) l'utilizzatore dei fanghi è tenuto ad istituire un Registro di Utilizzazione, secondo il modello riportato

in appendice 1 alla Direttiva Regionale, con pagine numerate progressivamente e timbrate da ARPAE SAC di Ravenna, sul quale dovranno essere riportate le informazioni e i dati prescritti dall'art. 15 del D.Lgs. n. 99/92 e dal par. XIX della Direttiva Regionale. I registri, unitamente ai certificati delle analisi e alle schede di accompagnamento, dovranno essere conservati per un periodo non inferiore a 6 (sei) anni dall'ultima annotazione;

- t) al fine di predisporre la relazione informativa annuale, concernente l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (cfr art. 6 comma 5 del D.Lgs 99/92), da trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il titolare dell'autorizzazione deve inviare ad ARPAE - SAC di Ravenna , **entro la fine di aprile di ogni anno**, la "Tabella di raccolta dati", Allegato 1 alla DGR 1812/2020, compilata e trasmessa nel formato .xlsx e i file.pdf contenenti i certificati analitici dei fanghi e dei terreni che sono stati analizzati nell'anno solare di riferimento;
- u) Sono fatti salvi ulteriori eventuali prescrizioni, condizioni, divieti, da accertarsi a cura dell'utilizzatore, imposti dal Comune territorialmente competente, nel cui ambito insistano i terreni destinati al riutilizzo;
- v) l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi di depurazione deve avvenire nel rispetto dei seguenti **divieti di utilizzo e prescrizioni d'uso sulle coltivazioni agricole, già previsti dalla Direttiva Regionale**:
- è vietato utilizzare fanghi di depurazione sui terreni con colture orticole e frutticole i cui prodotti sono normalmente a contatto con il terreno e consumati crudi, sui pascoli e sui prati stabili. La distribuzione dei fanghi su medica e graminacee foraggere deve avvenire entro sei settimane dall'inizio della raccolta (par. IX);
 - è ammesso esclusivamente l'impiego di fanghi palabili provenienti da impianti di depurazione di industrie agroalimentari su terreni destinati a colture orticole da industria e su terreni con colture da frutto non a contatto con il terreno (par. IX);
 - è vietato applicare sul suolo fanghi di depurazione nei casi indicati nel paragrafo VIII della Direttiva regionale, fatto salvo quanto previsto dall'Allegato 1, punto 1, alla Deliberazione G.R. Emilia - Romagna 07/11/2005, n. 1801;
 - è vietato l'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione dal 1 novembre a fine febbraio ai sensi del par. IV, comma 1, della Direttiva Regionale;
 - è vietato l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione qualora - al momento del loro impiego - superino i valori limite per le concentrazioni presenti di metalli pesanti e per gli altri parametri fissati nell'Allegato 4, tabelle A e B (nei casi previsti), alla Direttiva Regionale;
 - è vietato l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione qualora la concentrazione di uno o più metalli pesanti nel suolo superi, in dotazione o a motivo dell'impiego dei fanghi, i valori limite fissati nell'Allegato 3 alla Direttiva Regionale;
 - è vietato l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione nelle zone di rispetto dei punti di captazione delle acque destinate al consumo umano ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 236/88;
 - le operazioni connesse all'utilizzo agronomico dei fanghi sono soggette alla rigorosa osservanza delle prescrizioni concernenti NORME TECNICHE GENERALI SULL'USO DEI FANGHI di cui al par. VII della Deliberazione G.R. Emilia Romagna 2773/04 concernenti le fasi: di raccolta dei fanghi, di trasporto nel sito di utilizzazione e di applicazione al terreno;
 - Per quanto non espressamente richiamato dal presente atto, si applicano le disposizioni di cui alla D.G.R. Emilia - Romagna n. 2773/04 e s.m.i. ed al Decreto Legislativo n. 99/92, relativamente ai vincoli e modalità da rispettare.

ALLEGATO E)

**UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEI FANGHI PRODOTTI DALL'IMPIANTO DI
DEPURAZIONE DI RIVELLINO - CITTÀ DI LIVORNO, SITO IN COMUNE DI LIVORNO (LI) –
GESTITO DALLA SOCIETÀ ASA SPA E PROVENIENTI DALLO STOCCAGGIO
MELANDRI, SITO IN COMUNE DI RAVENNA – LOC. SANT'ALBERTO, VIA FORELLO N. 15**

La **SOCIETÀ ORGANICA SRL** ha presentato istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. 3977/2024 del 17/07/2024, per l'inserimento dell'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione

prodotti dall'impianto di depurazione Città di Livorno, gestito dalla Società ASA spa.

Il depuratore Rivellino, sito in Loc. Rivellino, nel Comune di Livorno, è situato all'interno dell'area portuale e ha una potenzialità di 239.000 AE e una portata di 42.000 mc/d.

L'impianto ha una struttura idraulica particolare, ha 2 sezioni: una all'interno dello stabilimento denominato Rivellino e l'altra all'interno dello stabilimento AAMPS in Via Picchianti nel recinto dell'area dell'inceneritore ubicato in Via dell'Artigianato, denominato ITF.

Lo scarico dell'impianto avviene in mare, in una zona interdetta alla balneazione (Bacino S. Stefano del Porto di Livorno), mediante canale in pressione (diametro 800).

L'impianto consta di una **linea acque** costituita da:

- a) ingresso del liquame con bypass,
- b) sollevamento,
- c) grigliatura,
- d) dissabbiatura/disoleazione,
- e) chiarificatore (2 vasche in parallelo),
- f) sollevamento con secondo bypass (scarico in Fosso Reale, che il gestore attiva solo in caso di allagamento dell'impianto),
- g) ossidazione (n. 8 vasche),
- h) sistema di filtrazione terziaria (3 filtri) per eventuale riuso acque reflue a scopo industriale.

La **linea fanghi presso l'area Rivellino** è costituita dalla raccolta e miscelazione dei fanghi primari e secondari e pompaggio mediante fangodotto di lunghezza complessiva 3.8 km al **trattamento fanghi (ITF) che avviene in località Picchianti**, all'interno dell'area dell'inceneritore di proprietà della società AMPPS, ma sono presenti anche letti di essiccamento che vengono utilizzati in modo discontinuo.

La linea fanghi presso l'area Picchianti è costituita da:

- i) una fase di pre-ispessimento
- j) digestione anaerobica (2, di cui il primo alimenta la torcia a biogas),
- k) il post-ispessimento e la disidratazione (mediante 2 centrifughe) e successivo insilaggio. L'acqua di risulta viene pompata in testa alla linea acque di Rivellino.

Extraflussi

La società è stata iscritta nell'elenco dei gestori di impianti di trattamento che effettuano la comunicazione ai sensi dell'art. 110 comma 3 del D.Lgs 152/06 con nota di questo settore n. 0223752 del 30/05/2022 per il **trattamento dei rifiuti liquidi riconducibili ai codici:**

- l) **EER 190805** (fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane),
- m) **EER 200304** (fanghi delle fosse settiche)
- n) **EER 200306** (rifiuti della pulizia delle fognature),

iscrizione precedentemente effettuata con D.D. n.10298 del 9/7/2020.

le prescrizioni relative al trattamento rifiuti presso l'impianto di cui alla comunicazione art. 110 comma 3 d.lvo 152/06 sono esplicitate nel d.d. n.22696 del 15/11/2022 che è stato modificato con d.d. n. 20526 del 26/9/2023.

Scarichi industriali

Alla rete sono collettati vari scarichi industriali, le cui caratteristiche quali-quantitative sono riportate nella nota acquisita al prot. n.198584 del 16/05/2022. Si elencano i parametri caratteristici della Tabella 3 D.Lvo 152/06, definiti dalla società, ovvero: Arsenico, Cadmio, Bario, Piombo, Boro, Rame, pH, Alluminio, Cromo totale, Cromo VI, Mercurio, Nickel, Stagno, Selenio, Manganese, Ferro, Azoto ammoniacale, Cloruri, Solfati, Tensioattivi totali, Idrocarburi totali, Grassi e oli.

Nel corso dell'istruttoria è stato richiesto alla Società di fornire ulteriori dettagli sugli scarichi industriali afferenti all'impianto e sul trattamento rifiuti operato presso il depuratore in questione al fine di verificare che siano soddisfatti i requisiti necessari per poter ammettere i fanghi derivanti dall'attività di depurazione all'utilizzazione agronomica nel territorio di Ravenna.

E' stata acquisita agli atti la documentazione integrativa ricevuta con rif. ns. PG n. 2025/34189 del 24/02/2025 che contiene una dichiarazione delle società ASA Servizi ambientali Spa, in qualità di gestore dell'impianto di depurazione, di cui si riportano di seguito i punti di interesse.

"1. Nella tabella sottostante si riportano i volumi trattati dal depuratore di Livorno, i volumi degli scarichi industriali afferenti al depuratore e il calcolo dell'incidenza degli stessi sul Rivellino riferiti agli anni 2023 e 2024. Come si evince dal calcolo, l'incidenza degli scarichi industriali sui volumi trattati dal Rivellino è pari a 3,4% nel 2023 e 4,3% nel 2024.

Incidenza scarichi industriali Livorno			
Anno di riferimento	Portate trattate dal Rivellino	Volume industriali afferenti al Rivellino	Incidenza
-	mc/anno	mc/anno	%
2023	11.197.608	384.710	3,44
2024	11.758.223	509.851	4,33

Non sono presenti fra gli scarichi industriali afferenti alla fognatura pubblica di Livorno e quindi al depuratore di Rivellino, scarichi industriali contenenti sostanze pericolose.

Tutti gli scarichi in pubblica fognatura industriali sono autorizzati nel rispetto del D.lgs 152/06 e ssmmii tab.3 per lo scarico in pubblica fognatura.

I rifiuti liquidi sono conferiti in linea acque previo pretrattamento di grigliatura dissabbiatore e disoleatore e comunque provengono esclusivamente dalla stessa fognatura afferente l'impianto.

Le modalità di accettazione dei rifiuti liquidi dell'impianto di depurazione di Livorno, costituito dalla linea acque (Rivellino) e linea fanghi (I.T.F.), sono descritte nel D.D. n. 22696 del 15/11/2022, Allegato C.

Nello specifico, la linea acque del depuratore di Livorno linea acque (Rivellino) è autorizzata al ricevimento dei rifiuti liquidi aventi codici EER 20.03.04 e 20.03.06.

Tutti i rifiuti liquidi conferiti al depuratore di Livorno sono costituiti esclusivamente da materiale fognario proveniente dalla pulizia della stessa fognatura pubblica dell'agglomerato allacciato al depuratore cittadino, questo nel rispetto del d.lgs 152/06 art. 110 è documentato nelle relazioni annuali trasmesse alla regione e verificato puntualmente da Arpat durante le verifiche periodiche.

La qualità è quindi oggettivamente identica al flusso di fognatura in ingresso. Non sono accettati rifiuti di alcuna natura diversi da quanto qui indicato. Questa condizione è rilevabile nel MUD e nel registro di ricevimento rifiuti liquidi dell'impianto. La qualità viene costantemente controllata in ingresso al depuratore. Non sono accettati nell'impianto rifiuti provenienti da terzi anche se con i codici autorizzati. I servizi conto terzi nel territorio gestito sono conferiti ad altro impianto dell'ambito.

Tutti i conferimenti EER 200306 sono effettuati a monte dei pretrattamenti chimico fisici, dove sono presenti in serie i trattamenti di grigliatura fine, degrassatura e disoleatura.

La % di incidenza di extraflussi sulla linea acque è attualmente non significativa rispetto alla portata trattata da fognatura (2.161mc su 11.758.723mc nel 2024, pari allo 0.018%)

L'impianto di depurazione, come da atti autorizzativi già trasmessi, è costituito da una linea acque e da una

linea fanghi. Queste due sezioni di trattamento che insieme costituiscono l'impianto di depurazione del Rivellino della città di Livorno, sono collegate tramite due condotte (una tubazione per il conferimento dei fanghi primari e secondari biologici ed un collegamento di ritorno in testa delle acque surnatanti dai trattamenti di ispessimento digestione biologica e centrifugazione).

Il conferimento di fanghi liquidi EER 190805 dagli impianti di depurazione urbani limitrofi e gestiti da ASA, privi di trattamento di disidratazione o di stabilizzazione, sono conferiti alla linea fanghi del depuratore di Livorno, in quanto dotata di un sistema di stabilizzazione e centrifugazione adeguato. Di seguito si riassume la provenienza dei fanghi Liquidi, tutti provenienti da depuratori di tipo urbano delle frazioni dei vicini comuni di Collesalveti e Orciano e di un depuratore urbano nella zona turistica del comune di Livorno (Quercianella).

EER	Destinazione	Produttore
19.08.05	I.T.F.	Impianti di depurazione gestiti da ASA SpA: • Impianto Collesalveti principale • Impianto Collesalveti frazione di Guasticce • Impianto Collesalveti frazione di Stagno • Impianto Comune di Orciano • Impianto Collesalveti frazione di Vicarello • Impianto Livorno frazione di Quercianella

Nessuno di questi depuratori riceve rifiuti e le fognature allacciate a loro volta non presentano scarichi industriali significativi. Tutti i fanghi prodotti dai depuratori delle frazioni urbane indicate sono comunque classificati con omologazione annuale, i depuratori rispettano il D.Lgs 152/06 e non sono mai risultate presenti sostanze inquinanti nei controlli effettuati da ASA o da Arpat in questi anni. Anche sui controlli dei fanghi i dati analitici non hanno mai indicato la presenza di condizioni di criticità qualitativa. Tutti i flussi sono oggetto di controllo costante periodico da parte dell'Arpat rispetto al corretto adempimento delle prescrizioni di verifica e delle condizioni di esercizio qui descritte.

La % di incidenza di questi conferimenti di fanghi liquidi rispetto al fango trattato dal depuratore di Livorno, dopo centrifugazione, è comunque trascurabile: nel 2024 5.931 mc rispetto ad una portata di fanghi liquidi trattata in linea fanghi proveniente dalla linea acque di 510.000 mc/anno. (incidenza fanghi da altri impianti conferiti al depuratore del Rivellino in linea fanghi 1,16% del fango totale trattato)".

IN SINTESI, STANTE A QUANTO DICHIARATO DALLA SOCIETÀ, SI PUÒ DEDURRE CHE VI È DUNQUE LA POSSIBILITÀ, DA PARTE DEL PRODUTTORE, DI DESTINARE I FANGHI PRODOTTI ALL'UTILIZZO IN AGRICOLTURA IN QUANTO:

- il refluo quantitativamente prevalente trattato dal depuratore di Livorno è costituito da acque reflue urbane e non da scarichi industriali;
- il depuratore, pur trattando rifiuti con codice EER 200304 (fanghi delle fosse settiche), codice EER 200306 (rifiuti della pulizia delle fognature) e EER 190805 (Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane) provenienti da altri impianti, produce dei fanghi che rispettano i requisiti di qualità di cui all'allegato 4 della DGR 2773/04 come modificata dalla deliberazione 285/05 e rispettano le condizioni dettate dalla DGR n.1801/2005 punto 6.5.

La quantità stimata di fanghi di depurazione (**EER 19 08 05**) da distribuire in provincia di Ravenna è pari a **4000 t/a**.

Lo stoccaggio dei fanghi è presso l'impianto di Melandri Emanuele sito in via forello 15, loc. Sant'Alberto, RA, provvisto di autorizzazione allo stoccaggio in R13 n. DET-AMB-2023-6536 del 14/12/2023.

Le società che hanno dato il consenso allo spandimento dei fanghi sul territorio di Ravenna sono:

AGRI3B nei fondi:

- Ravenna, SS San Vitale n.80, Loc. Ca' Bruna,

- Ravenna, Via Bartolotte, Loc. San Michele,
- Ravenna, via Fosso delle Oche, Loc. San Michele,
- Ravenna, via Carlina, Loc. Ca' Bosco

NOVENTA SS nei fondi:

- Ravenna, via Canala n.91,
- Ravenna, via Classicana 3

I Piani colturali e di spandimento, le analisi dei terreni interessati e gli accertamenti analitici dei lotti omogenei dei fanghi risultano essere in linea con quanto previsto dalla DGR n. 2773/04 e s.m.i.

9. i Piani di Distribuzione dei Fanghi verranno aggiornati con cadenza annuale e mantenuti agli atti di ARPAE SAC di Ravenna ;

PRESCRIZIONI

- a) **a presentata ogni anno la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della disponibilità dell'impianto di stoccaggio di Melandri Emanuele per l'anno corrente, in cui deve essere specificata l'indicazione dei lotti contenenti i fanghi dell'impianto di depurazione di Rivellino – comune di Livorno, gestito dalla Società ASA SPA, e la quantità stimata di fango da destinare allo stoccaggio.**
- a) l'utilizzo dei fanghi potrà avvenire su aree agricole ubicate in provincia di Ravenna, secondo i tempi e con le colture previste, nell'ambito dei gruppi colturali indicati dai piani di distribuzione presentati, e agli atti di ARPAE SAC di Ravenna, redatti nel rispetto di quanto disposto dal par. IX della Direttiva Regionale;
- b) qualora in prossimità dello spandimento siano disponibili risultati analitici sui fanghi che indichino valori della sostanza secca e dell'azoto totale superiori ai valori massimi rilevati durante la caratterizzazione preventiva, si dovrà provvedere all'adeguamento dei relativi piani di distribuzione;
- c) qualsiasi variazione del piano di distribuzione agronomica sopracitato, dovrà essere comunicata tempestivamente ad ARPAE SAC di Ravenna per le valutazioni e le eventuali modifiche della presente autorizzazione;
- d) nel caso in cui un agricoltore, non titolare dell'autorizzazione, non rispetti il piano colturale concordato con il soggetto autorizzato e adotti colture a minor capacità di asportazione dell'azoto distribuito con i fanghi. è fatto obbligo, qualora tecnicamente possibile, introdurre nell'anno in corso una coltura successiva a quella principale e adeguata ad asportare l'azoto residuo. Qualora la coltura secondaria non possa essere asportata, perché coltura non richiesta dal mercato locale, si ammette che possa essere interrata. Ne consegue che occorre considerare l'azoto rilasciato successivamente, sino al divieto temporaneo di fertilizzazione nell'anno successivo.
- e) la quantità massima di fango utilizzabile dovrà rispettare i limiti indicati dall'allegato 5 della Delibera di Giunta Regionale 2773/04;
- f) L'utilizzo dei fanghi, dovrà avvenire per lotti funzionali secondo l'articolazione dell'impianto di stoccaggio.
- g) l'area di stoccaggio dei fanghi deve essere fisicamente distinguibile e riconoscibile da altre eventuali aree di stoccaggio e trattamento rifiuti. In ogni lotto funzionale dovrà essere apposto un cartello non rimovibile riportante il codice del lotto
- h) il periodo massimo di permanenza dei fanghi negli stoccaggi non potrà superare 12 mesi;
- i) Indipendentemente dalle soluzioni tecniche adottate e dalle caratteristiche fisiche dei fanghi da distribuire, in particolare stato fisico e contenuto in elementi fertilizzanti per unità di peso o di volume, il sistema di applicazione prescelto deve essere in grado di distribuire il materiale fertilizzante con efficiente uniformità e regolarità, al fine di assicurare che il calcolo degli apporti nutritivi sia attendibile su tutto il terreno interessato a ricevere i fanghi.
- j) dopo lo spandimento del fango la coltura prevista nel piano di distribuzione può essere sostituita con un'altra dello stesso gruppo colturale per quanto riguarda la dose massima di azoto (100/200/300), ad esempio mais con sorgo, oppure con una coltura appartenente ad un gruppo con dose massima

di azoto superiore, ad esempio medica con sorgo (Tab. 2 dell'All. 5 della DGR 2773/2004 e successiva rettifica);

- k) i quantitativi di fanghi applicabili su e/o nei terreni devono rispettare le limitazioni qualitative e quantitative previste dal paragrafo VI, comma 2, lettere a, b, c e d, della Direttiva Regionale;
- l) è fatto obbligo, **almeno 10 giorni prima dell'inizio delle operazioni di applicazione dei fanghi sul suolo, notificare ad ARPAE - SAC di Ravenna e Servizio Territoriale competente ed al Comune territorialmente competente**, l'inizio delle operazioni di spandimento, con i dati e gli elementi informativi prescritti dal D.Lgs. 99/92, art. 9 e dal par. XV della Direttiva Regionale, **ivi compreso il certificato analitico relativo al fango stoccato accompagnato dal verbale di campionamento indicante la data di esecuzione, gli estremi dell'operatore, le quantità misurate/stimate del fango stoccato.**
- m) è fatto obbligo di presentare ogni anno, e comunque in concomitanza con la presentazione della prima notifica di spandimento, **l'atto di messa in disponibilità dello stoccaggio**, come previsto dal par.XII della Direttiva regionale, e la dichiarazione che i fanghi stoccati hanno le caratteristiche di cui all'art.3 comma 1 D. Lgs. 99/1992, firmata dal responsabile tecnico del sito di stoccaggio di Melandri Emanuele;
- n) la notifica di avvio delle operazioni di spandimento va effettuata solo con piano di distribuzione aggiornato e approvato da questa ARPAE SAC di Ravenna. In fase di notifica non sono ammesse modifiche al piano di distribuzione che non siano state preventivamente esaminate dagli uffici competenti, ad eccezione della quantità di fango tal quale;
- o) l'ambito di validità della notifica suddetta è fissata nel periodo massimo di 6 (sei) mesi. Successivamente alla stessa, ma comunque **con almeno due giorni lavorativi di anticipo rispetto all'inizio delle operazioni di utilizzo**, il titolare dell'autorizzazione **deve dare comunicazione scritta, tramite PEC**, ad ARPAE SAC di Ravenna e al Servizio Territoriale competente utilizzando il modello allegato al presente atto (Allegato F);
- p) è vietato l'accumulo dei fanghi su terreno agricolo, salvo che non rientri strettamente nelle operazioni connesse alla fase di applicazione degli stessi al terreno. In ogni caso tale accumulo non può superare le 48 ore, comunque entro le successive 24 ore si deve provvedere all'interramento dei fanghi; eventuali ritardi dovuti a eventi meteorologici straordinari, accertati dai competenti uffici, dovranno essere tempestivamente comunicati ad ARPAE Servizio Territoriale competente;
- q) al fine di soddisfare le esigenze analitiche del terreno e dei fanghi di cui agli artt. 10 e 11 del D.Lgs. n. 99/92, come indicato dal paragrafo XVI della Direttiva Regionale e tenendo in particolare considerazione quanto previsto dalla determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n. 11046 del 29/07/2005, sono ammessi unicamente certificazioni analitiche e rapporti di prova prodotti da laboratori pubblici e da laboratori privati accreditati (SINAL) come definiti dai punti 2, 3 del par. XVI della Direttiva Regionale, i quali devono prodursi a questa Amministrazione in originale od in copia conforme all'originale stesso;
- r) l'utilizzatore dei fanghi è tenuto ad istituire un Registro di Utilizzazione, secondo il modello riportato in appendice 1 alla Direttiva Regionale, con pagine numerate progressivamente e timbrate da ARPAE SAC di Ravenna, sul quale dovranno essere riportate le informazioni e i dati prescritti dall'art. 15 del D.Lgs. n. 99/92 e dal par. XIX della Direttiva Regionale. I registri, unitamente ai certificati delle analisi e alle schede di accompagnamento, dovranno essere conservati per un periodo non inferiore a 6 (sei) anni dall'ultima annotazione;
- s) al fine di predisporre la relazione informativa annuale, concernente l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (cfr art. 6 comma 5 del D.Lgs 99/92), da trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il titolare dell'autorizzazione deve inviare ad ARPAE - SAC di Ravenna , **entro la fine di aprile di ogni anno**, la "Tabella di raccolta dati",Allegato 1 alla DGR 1812/2020, compilata e trasmessa nel formato .xlsx e i file.pdf contenenti i certificati analitici dei fanghi e dei terreni che sono stati analizzati nell'anno solare di riferimento;
- t) Sono fatti salvi ulteriori eventuali prescrizioni, condizioni, divieti, da accertarsi a cura dell'utilizzatore, imposti dal Comune territorialmente competente, nel cui ambito insistano i terreni destinati al riutilizzo;
- u) l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi di depurazione deve avvenire nel rispetto dei seguenti **divieti di utilizzo e prescrizioni d'uso sulle coltivazioni agricole, già previsti dalla Direttiva Regionale:**
 - è vietato utilizzare fanghi di depurazione sui terreni con colture orticole e frutticole i cui prodotti

sono normalmente a contatto con il terreno e consumati crudi, sui pascoli e sui prati stabili. La distribuzione dei fanghi su medica e graminacee foraggiere deve avvenire entro sei settimane dall'inizio della raccolta (par. IX);

- è ammesso esclusivamente l'impiego di fanghi palabili provenienti da impianti di depurazione di industrie agroalimentari su terreni destinati a colture orticole da industria e su terreni con colture da frutto non a contatto con il terreno (par. IX);
- è vietato applicare sul suolo fanghi di depurazione nei casi indicati nel paragrafo VIII della Direttiva regionale, fatto salvo quanto previsto dall'Allegato 1, punto 1, alla Deliberazione G.R. Emilia - Romagna 07/11/2005, n. 1801;
- è vietato l'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione dal 1 novembre a fine febbraio ai sensi del par. IV, comma 1, della Direttiva Regionale;
- è vietato l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione qualora - al momento del loro impiego - superino i valori limite per le concentrazioni presenti di metalli pesanti e per gli altri parametri fissati nell'Allegato 4, tabelle A e B (nei casi previsti), alla Direttiva Regionale;
- è vietato l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione qualora la concentrazione di uno o più metalli pesanti nel suolo superi, in dotazione o a motivo dell'impiego dei fanghi, i valori limite fissati nell'Allegato 3 alla Direttiva Regionale;
- è vietato l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione nelle zone di rispetto dei punti di captazione delle acque destinate al consumo umano ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 236/88;
- le operazioni connesse all'utilizzo agronomico dei fanghi sono soggette alla rigorosa osservanza delle prescrizioni concernenti NORME TECNICHE GENERALI SULL'USO DEI FANGHI di cui al par. VII della Deliberazione G.R. Emilia Romagna 2773/04 concernenti le fasi: di raccolta dei fanghi, di trasporto nel sito di utilizzazione e di applicazione al terreno;
- Per quanto non espressamente richiamato dal presente atto, si applicano le disposizioni di cui alla D.G.R. Emilia - Romagna n. 2773/04 e s.m.i. ed al Decreto Legislativo n. 99/92, relativamente ai vincoli e modalità da rispettare.

ALLEGATO F)

ARPAE

- SAC

pec: aoora@cert.arpa.emr.it

- Servizio territoriale competente

OGGETTO : Comunicazione di inizio delle operazioni di utilizzo di fanghi di depurazione in agricoltura (ai sensi del paragrafo XV punto 5 della Delibera di Giunta Regionale 2773/2004 e successive modifiche e integrazioni)

Il sottoscritto _____ in qualità di _____ della ditta _____ comunica che in data _____ inizierà le operazioni di utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura provenienti dall'impianto di depurazione della ditta _____ come da notificata inviata ad ARPAE - SAC di Ravenna in data _____.

L'utilizzazione dei fanghi avverrà sui seguenti terreni:

Comune	Indirizzo	Foglio	Particella/e	Lotto funzionale di stoccaggio utilizzato

Le operazioni di spandimento del fango sul suolo agricolo saranno effettuate dalla ditta:

utilizzando i seguenti mezzi:

I quantitativi tal quale di fango che verranno utilizzati saranno pari a t. _____;

Le operazioni di utilizzo dei fanghi termineranno in data _____;

Referente delle operazioni di spandimento (nome cognome) _____ recapito
telefonico _____

Luogo _____ data _____

Firma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.